

Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — FK/Commissione**(Causa T-248/13)**

(2014/C 9/39)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: FK (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 di mantenerlo negli elenchi;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è stata adottata tempestivamente oppure entro un ragionevole periodo.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare autonomamente in maniera adeguata se il ricorrente soddisfacesse i criteri rilevanti. In particolare, il ricorrente deduce che la Commissione: (a) non ha cercato e/o ottenuto elementi di prova a sostegno delle asserzioni; (b) non si è assicurata che la motivazione corrispondesse a quella dedotta dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e ha omesso di cercare e/o ottenere dettagli sufficienti in relazione alle asserzioni in modo da permettere al ricorrente di rispondervi adeguatamente; (c) non ha valutato se le asserzioni si basassero su elementi viziati estorti tramite tortura; e (d) non ha cercato e/o ottenuto elementi rilevanti a discarico.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il corretto onere e grado della prova.
- 4) Quarto motivo, vertente sul fatto che la motivazione sulla quale la Commissione si è fondata è carente in punto di diritto, in quanto: (a) nessuna delle asserzioni è sostenuta da

elementi di prova non dimostrando quindi che tali asserzioni fossero effettivamente fondate; (b) alcune asserzioni non sono sufficientemente precise in modo da permettere al ricorrente di confutarle in modo adeguato; (c) alcune asserzioni sono talmente risalenti e/o vaghe da non ricollegarsi razionalmente ai criteri rilevanti; e (d) alcune asserzioni sono incompatibili rispetto agli elementi a discarico.

- 5) Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il criterio di proporzionalità, bilanciando i diritti fondamentali del ricorrente con il rischio concreto e attuale che egli rappresenterebbe.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)**(Causa T-534/13)**

(2014/C 9/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Panrico, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HDN Development Corp. (Frankfort, Stati Uniti d'America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, procedimento R 623/2011-4, del 25 luglio 2013, notificata a tale parte il 29 luglio 2013; e
- dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 1 298 785 «KRISPY KREME DOUGHNUTS».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo «Krispy Kreme DOUGHNUTS» per prodotti e servizi delle classi 25, 30 e 42 — *Marchio comunitario registrato n. 1 298 785*

Titolare del marchio comunitario: HDN Development Corp.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente